



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Dipartimento Per I Trasporti Terrestri E Per I Sistemi Informativi E Statistici
Ufficio di Coordinamento per la Lombardia

Circolare interna n. 1

Milano 18/04/2004

Immatricolazione dei veicoli provenienti dall'estero

- Quadro generale
- Procedure generali di uniformità regionale
- Casi particolari
- Veicoli provenienti dai paesi UE

1. GERMANIA
2. FRANCIA
3. BELGIO
4. GRAN BRETAGNA
5. SPAGNA
6. OLANDA
7. LUSSEMBURGO
8. AUSTRIA
9. PORTOGALLO
10. DANIMARCA
11. SVEZIA

Veicoli provenienti da paesi Extracomunitari

12. SVIZZERA
13. REPUBBLICA DI SAN MARINO
14. STATI UNITI D'AMERICA

15. PRINCIPATO DI MONACO.

Quadro generale

L'immissione in circolazione dei veicoli provenienti dall'estero è subordinata ad un preventivo controllo della documentazione ed avviene:

- In via amministrativa per i veicoli provenienti dai paesi della UE ed appartenenti alla categoria internazionale "M1" o "L" in regola con la prescritta revisione
- All'esito favorevole della visita e prova del veicolo qualora non sia consentita l'immatricolazione in via amministrativa.

La domanda di nazionalizzazione del veicolo nuovo o usato proveniente dall'estero può essere presentata presso:

- l'Ufficio Provinciale in cui è residente l'intestatario del veicolo ;
- l'Ufficio Provinciale in cui ha sede colui il quale commercializza il veicolo stesso (da intendere come Concessionario che vende il veicolo e non come l'importatore del veicolo stesso) ;
- nel caso di acquisto in leasing presso l'Ufficio Provinciale nella cui provincia :
 1. la società di Leasing ha la sede principale
 2. è residente il locatario del veicolo o il commerciante e la società di leasing ha una sede secondaria

Viene inoltre ribadito che :

- non è ammessa l'emissione di certificati di approvazione per la nazionalizzazione dei veicoli delle categorie internazionali L, M1, N ed O salvo nel caso di doppio collaudo per l'applicazione di sovrastrutture (di cui uno per uso esclusivo interno dell'Ufficio ed uno per la successiva immatricolazione se la sede dell'officina allestitrice è diversa dalla residenza del proprietario del veicolo)
- I veicoli della categoria L, N ed O devono comunque essere sempre sottoposti a collaudo tecnico

- I veicoli della categoria M2 e M3 e veicoli provenienti da paesi extra UE nel caso siano necessari controlli particolarmente complessi, devono essere sottoposti a collaudo da parte del CPA

Procedure generali di uniformità regionale

L'immissione in circolazione dei veicoli provenienti dall'estero è subordinata ad un preventivo controllo della documentazione estera che si conclude il **settimo giorno** successivo alla data di presentazione della domanda (lunedì – lunedì , martedì – martedì ecc.).

A seguito dell'introduzione della procedura prenotamotorizzazione anche per i veicoli importati le agenzie che intendono avvalersi di tale metodo devono comunicarlo al momento della presentazione della domanda, per esse i tempi di consegna della documentazione sono ridotti a **cinque giorni** per consentire l'immissione nel sistema dei dati e la consegna della carta di circolazione e delle targhe nel tempo massimo di sette giorni. (sarebbe opportuno in questo caso che le agenzie fornissero gli estremi dell'omologazione contestualmente alla presentazione della domanda di nazionalizzazione).

Casi particolari

- ❖ Per i veicoli già immatricolati all'estero come **noleggino senza conducente** per i quali la scadenza del collaudo tecnico , per disposizioni interne proprie , è inferiore a quella imposta dalla direttiva comunitaria (è il caso della Germania) occorre indicare sulla carta di circolazione italiana la data di prima immatricolazione del veicolo ovvero:
 - veicoli – anche se immatricolati all'estero da meno di quattro anni - per i quali dai documenti di circolazione – all'atto della richiesta di nazionalizzazione - risulta che il collaudo tecnico sia scaduto devono essere sottoposti a visita e prova
 - veicoli – anche se immatricolati all'estero da meno di quattro anni - per i quali dai documenti di circolazione – all'atto della richiesta di nazionalizzazione - risulta che il collaudo tecnico non sia scaduto non devono essere sottoposti a visita e prova e la data da riportare sulla carta di circolazione italiana deve essere quella di prima immatricolazione nello stato estero.

- ❖ Per i veicoli provenienti dal **Belgio** dal 1/1/2004 sul COC è riportata la dicitura duplicato da considerarsi regolare, in tal caso per la rispondenza alle direttive deve essere presa in considerazione la data dell'omologazione e non quella relativa all'emissione del COC in duplicato.
- ❖ Per i veicoli provenienti dalla **Spagna** la " TARJETA INSPECCION TECNICA DE VEHICULOS " non è necessario che sia autenticata se viene presentata anche la scheda tecnica o il COC. Si rammenta inoltre che è obbligatoria la consegna delle targhe.

Veicoli provenienti dai paesi UE

GERMANIA

Veicoli nuovi mai immatricolati

- a) C.O.C. ORIGINALE ed eventuale fotocopia

(Se dal C.O.C. risulta il rilascio del FAHRZEUGBRIEF lo stesso deve essere allegato in originale con eventuale fotocopia e con la traduzione giurata)

Veicoli già immatricolati

- b) FAHRZEUGBRIEF ORIGINALE e sua fotocopia integrale piu' la traduzione giurata
 c) FAHRZEUGSCHEIN ORIGINALE e sua fotocopia più la traduzione giurata d.
 d) TARGHE ORIGINALI

- in sostituzione del FAHRZEUGSCHEIN e delle TARGHE si deve consegnare " ABMELDEBESCHENIGUNG FUR DEN FAHRZENGHALTER " in ORIGINALE con la traduzione giurata; sullo stesso si deve fare attenzione alle voci (HU) ed (AU) che devono essere compilate e non scadute, in tal caso si deve provvedere al collaudo.
- in sostituzione dell'ABMELDEBESCHENIGUNG si può presentare libretto internazionale (ZULASSUNGSCHHEIN) e relativa targa oppure estratto meccanografico dell'archivio veicoli. . In ogni caso deve essere rilevabile la data di scadenza del collaudo tecnico

Qualora gli originali dei documenti ai capoversi a) b) risultassero smarriti in loro sostituzione si deve presentare la DENUNCIA e i DUPLICATI dei DOCUMENTI SMARRITI emessi dalla stessa autorità che ha rilasciato gli originali (circ. n. 133/85 punto 2.3)

- e) Scheda tecnica (rilasciata per telaio con indicazione delle direttive CEE relative alle emissioni gas , frenatura , sterzo cinture di sicurezza ecc ... rilasciata TUV o DEKRA ed autenticato dal LAND)

N. B. QUALORA LE TARGHE RISULTASSERO SMARRITE OCCORRE LA DENUNCIA DI SMARRIMENTO E DALLA DATA DELLA STESSA DEVONO TRASCORRERE 15 GIORNI.

BELGIO

Veicoli nuovi mai immatricolati

- a) C.O.C. ORIGINALE o DUPLICATO ed una sua fotocopia ;

Veicoli già immatricolati

- a) INSCHRIJVINGSBEWIJS /CERTIFICAT D'IMMATRICULATION / ZULASSUNGSSHEIN in originale ed una sua fotocopia ;
- b) Traduzione giurata del documento di cui al punto precedente
- c) Eventuale certificato di revisione in originale – autenticato dall'Autorità competente - con la sua traduzione giurata;
- d) Scheda tecnica – autenticata dall'Autorità competente - (rilasciata per telaio con indicazione delle direttive CEE relative alle emissioni gas , frenatura , sterzo cinture di sicurezza ecc)

N. B. : NON ESISTE OBBLIGO DI CONSEGNA TARGHE. ;

QUALORA IL DOCUMENTO AL CAPOVERSO a) FOSSE SMARRITO OCCORRE LA DENUNCIA E DUPLICATO DEL DOCUMENTO SMARRITO EMESSO DALLA STESSA AUTORITA' CHE HA RILASCIATO L 'ORIGINALE (CIRC. N.133/85 PUNTO 2.3)

OLANDA

Veicoli nuovi mai immatricolati

- a) C.O.C. ORIGINALE ed una sua fotocopia ;

Veicoli già immatricolati

- a) Il documento denominato “DEEL I “ in ORIGINALE ed una sua fotocopia con TRADUZIONE GIURATA
- b) Il documento denominato “DEEL II “ in ORIGINALE ed una sua fotocopia con TRADUZIONE GIURATA ;
- c) TARGHE ORIGINALI
- d) Eventuale certificato di revisione in originale – autenticato dall'Autorità competente - con la sua traduzione giurata;
- e) Scheda tecnica – autenticata dall'Autorità competente - (rilasciata per telaio con indicazione delle direttive CEE relative alle emissioni gas , frenatura , sterzo cinture di sicurezza ecc)

N.B. QUALORA I DOCUMENTI DI CUI AI CAPOVERSI a. E b. RISULTASSERO SARRITI , OCCORRE LA DENUNCIA DI SMARRIMENTO E IL DUPLICATO DEGLI STESSI EMESSO DALLA STESSA AUTORITA' CHE HA RILASCIATO GLI ORIGINALE (CIRC. N.133/85 PUNTO 2.3)

LUSSEMBURGO

Veicoli nuovi mai immatricolati

- a) C.O.C. ORIGINALE ed una sua fotocopia ;

Veicoli già immatricolati

- a) La carta di circolazione sulla quale viene posto a pag 1 il timbro “ CERTIFICAT DE MISE HORS CIRCULATION “ e a pag 2 il timbro “ VEHICULE , HORS CIRCULATION “ in ORIGINALE ed una sua fotocopia con TRADUZIONE GIURATA ;
- b) Eventuale certificato di revisione in originale – autenticato dall’Autorità competente - con la sua traduzione giurata ;
- c) Scheda tecnica – autenticato dall’Autorità competente - (rilasciata per telaio con indicazione delle direttive CEE relative alle emissioni gas , frenatura , sterzo cinture di sicurezza ecc)

NON ESISTE l’obbligo di consegna delle Targhe

N.B. QUALORA I DOCUMENTI DI CUI AI CAPOVERSI a. E b. RISULTASSERO SARRITI , OCCORRE LA DENUNCIA DI SMARRIMENTO E IL DUPLICATO DEGLI STESSI EMESSO DALLA STESSA AUTORITA' CHE HA RILASCIATO GLI ORIGINALE (CIRC. N.133/85 PUNTO 2.3)

FRANCIA

Veicoli nuovi mai immatricolati

- a) C.O.C. ORIGINALE ed una sua fotocopia ;

Veicoli già immatricolati

- b) Certificato di immatricolazione (CARTE GRIS) in ORIGINALE ed una sua fotocopia con TRADUZIONE GIURATA sulla stessa deve essere indicata la data della scadenza della revisione ;
- c) Scheda tecnica – autenticato dall’Autorità competente - (rilasciata per telaio con indicazione delle direttive CEE relative alle emissioni gas , frenatura , sterzo cinture di sicurezza ecc)

NON ESISTE l’obbligo di consegna delle Targhe

N.B. QUALORA I DOCUMENTI DI CUI AI CAPOVERSI a. E b. RISULTASSERO SARRITI , OCCORRE LA DENUNCIA DI SMARRIMENTO E IL DUPLICATO DEGLI STESSI EMESSO DALLA STESSA AUTORITA' CHE HA RILASCIATO GLI ORIGINALE (CIRC. N.133/85 PUNTO 2.3)

GRAN BRETAGNA

Veicoli nuovi mai immatricolati

- a) C.O.C. ORIGINALE ed una sua fotocopia ;

Veicoli già immatricolati

- a) “VEHICLE REGISTRATION DOCUMENT “ “ V5 “ in ORIGINALE ed una sua fotocopia con TRADUZIONE GIURATA . In sostituzione può essere presentato il “CERTIFICAT OF PERMANENT EXPORT “ “ V561 “in ORIGINALE ed una sua fotocopia con TRADUZIONE GIURATA
- b) “ MOT TEST CERTIFICATE “in ORIGINALE ed una sua fotocopia – autenticato dall’Autorità competente - con TRADUZIONE GIURATA ;
- c) Scheda tecnica – autenticato dall’Autorità competente - (rilasciata per telaio con indicazione delle direttive CEE relative alle emissioni gas , frenatura , sterzo cinture di sicurezza ecc)

NON ESISTE l’obbligo di consegna delle Targhe

N.B. QUALORA I DOCUMENTI DI CUI AL CAPOVERSO a. . RISULTASSERO SARRITI , OCCORRE LA DENUNCIA DI SMARRIMENTO E IL DUPLICATO DEGLI STESSI EMESSO DALLA STESSA AUTORITA' CHE HA RILASCIATO GLI ORIGINALE (CIRC. N.133/85 PUNTO 2.3)

AUSTRIA

Veicoli nuovi mai immatricolati

- a) C.O.C. ORIGINALE ed una sua fotocopia ;

Veicoli già immatricolati

- a) Attestato di radiazione specificante :
- La casa costruttrice ;
 - il n° di telaio ;
 - l’indicazione della targa ;
 - la data dell’ultima revisione con esito favorevole

- Tale attestato deve essere munito dei timbri dell'Ufficio emittente in **ORIGINALE** ed una sua fotocopia con **TRADUZIONE GIURATA**
- b) “ TYPENSCHHEIN “ in **ORIGINALE** ed una sua fotocopia con **TRADUZIONE GIURATA** .
- c) Scheda tecnica – autenticato dall'Autorità competente - (rilasciata per telaio con indicazione delle direttive CEE relative alle emissioni gas , frenatura , sterzo cinture di sicurezza ecc)

NON ESISTE l'obbligo di consegna delle Targhe

N.B. QUALORA I DOCUMENTI DI CUI AI CAPOVERSI a. E b. RISULTASSERO SARRITI ,
 OCCORRE LA DENUNCIA DI SMARRIMENTO E IL DUPLICATO DEGLI STESSI EMESSE
 DALLA STESSA AUTORITA' CHE HA RILASCIATO GLI ORIGINALI (CIRC. N.133/85 PUNTO 2.3)

SPAGNA

Veicoli nuovi mai immatricolati

- a) C.O.C. **ORIGINALE** ed una sua fotocopia ;

Veicoli già immatricolati

- a) “ PERMISO DE CIRCULACION - CERTIFICAT D'IMMATRICULATION “ in **ORIGINALE** ed una sua fotocopia con **TRADUZIONE GIURATA** ;
- b) “ TARJETA INSPECCION TECNICA DE VEHICULOS “ in originale –ed una sua fotocopia con **TRADUZIONE GIURATA** . In tale documento è riportata la scadenza della revisione eriodica la quale deve essere valida altrimenti sottoporre il veicolo a collaudo tecnico ;
- c) **TARGHE** di circolazione
- d) Scheda tecnica – autenticato dall'Autorità competente - (rilasciata per telaio con indicazione delle direttive CEE relative alle emissioni gas , frenatura , sterzo cinture di sicurezza ecc)

N.B. SE :

- I DOCUMENTI DI CUI AI CAPOVERSI a. E b. RISULTASSERO SARRITI ,
 OCCORRE LA DENUNCIA DI SMARRIMENTO E IL DUPLICATO DEGLI STESSI
 EMESSE DALLA STESSA AUTORITA' CHE HA RILASCIATO GLI ORIGINALI (CIRC. N.133/85 PUNTO 2.3)
- SE LE TARGHE RISULTASSERO SMARRITE OCCORRE LA DENUNCIA DI
 SMARRIMENTO , E, DALLA DATA DELLA STESSA , DEVONO TRASCORRERE
 ALMENO 15 GG PRIMA DI PROCEDERE ALL'IMMATRICOLAZIONE

PORTOGALLO

Veicoli nuovi mai immatricolati

- a) C.O.C. ORIGINALE ed una sua fotocopia ;

Veicoli già immatricolati

- a) “ LIVRETE “ in ORIGINALE su cui è apposto il timbro “MATRICULA CANCELADA “ ed una sua fotocopia con TRADUZIONE GIURATA ;
- b) Certificazione rilasciata dall’Autorità Portoghese attestante che il veicolo è stato cancellato dai registri di immatricolazione - in ORIGINALE ed una sua fotocopia con TRADUZIONE GIURATA
- c) Eventuale certificato di revisione in originale – autenticato dall’Autorità competente - con la sua traduzione giurata ;
- d) Scheda tecnica – autenticato dall’Autorità competente - (rilasciata per telaio con indicazione delle direttive CEE relative alle emissioni gas , frenatura , sterzo cinture di sicurezza ecc)

N.B. QUALORA I DOCUMENTI DI CUI AI 1° CAPOVERSO. RISULTASSE SARRITO , OCCORRE LA DENUNCIA DI SMARRIMENTO E IL DUPLICATO DELLO STESSO EMESSE DALLA STESSA AUTORITA' CHE HA RILASCIATO GLI ORIGINALE (CIRC. N.133/85 PUNTO 2.3)

DANIMARCA

Veicoli nuovi mai immatricolati

- a) C.O.C. ORIGINALE ed una sua fotocopia ;

Veicoli già immatricolati

- a) “ REGISTRERINGSATHEST “ in ORIGINALE ed una sua fotocopia con TRADUZIONE GIURATA ;
- b) Eventuale certificato di revisione in originale – autenticato dall’Autorità competente - con la sua traduzione giurata ;
- c) Scheda tecnica – autenticato dall’Autorità competente - (rilasciata per telaio con indicazione delle direttive CEE relative alle emissioni gas , frenatura , sterzo cinture di sicurezza ecc)

N.B. QUALORA I DOCUMENTI DI CUI AI 1° CAPOVERSO. RISULTASSE SARRITO , OCCORRE LA DENUNCIA DI SMARRIMENTO E IL DUPLICATO DELLO STESSO EMESSE DALLA STESSA

AUTORITA' CHE HA RILASCIATO GLI ORIGINALE (CIRC. N.133/85 PUNTO 2.3)

SVEZIA

Veicoli nuovi mai immatricolati

- a) C.O.C. ORIGINALE ed una sua fotocopia ;

Veicoli già immatricolati

- a) “ REGISTRERINGSVEBIS “ in ORIGINALE ed una sua fotocopia con TRADUZIONE GIURATA ;
- b) Eventuale certificato di revisione in originale – autenticato dall’Autorità competente - con la sua traduzione giurata ;
- c) Scheda tecnica – autenticato dall’Autorità competente - (rilasciata per telaio con indicazione delle direttive CEE relative alle emissioni gas , frenatura , sterzo cinture di sicurezza ecc)

N.B. QUALORA I DOCUMENTI DI CUI AL 1° CAPOVERSO. RISULTASSE SARRITO , OCCORRE LA DENUNCIA DI SMARRIMENTO E IL DUPLICATO DELLO STESSO EMESSO DALLA STESSA AUTORITA' CHE HA RILASCIATO GLI ORIGINALE (CIRC. N.133/85 PUNTO 2.3)

Veicoli provenienti da paesi Extracomunitari

SVIZZERA

Veicoli nuovi mai immatricolati

- a) Origine e/o Conformità in ORIGINALE autenticato e legalizzato dall’Autorità competente ed una sua fotocopia;

Veicoli già immatricolati

- a) “LICENZA DI CIRCOLAZIONE “ LEGALIZZATA ED APOSTILLATA ORIGINALE ed una sua fotocopia;
- b) Eventuale certificato di revisione in originale – autenticato dall’Autorità competente - con la sua traduzione giurata;

- c) qualora il documento di cui al capoverso a) risultasse smarrito in sostituzione si deve presentare la DENUNCIA e il DUPLICATO del DOCUMENTO SMARRITO emesso dalla stessa autorità che ha rilasciato gli originali (circ. n. 133/85 punto 2.3);
- d) Scheda tecnica (rilasciata per telaio con indicazione delle direttive CEE relative alle emissioni gas , frenatura , sterzo cinture di sicurezza ecc ... rilasciata dall'autorità competente AUTENTICATA E LEGALIZZATA;
- e) Bolla doganale.

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Veicoli nuovi mai immatricolati

- a) C.O.C in ORIGINALE ed eventuale fotocopia;

Veicoli già immatricolati

- a) “DOCUMENTO SOSTITUTIVO DELLA CARTA DI CIRCOLAZIONE”;
- b) “CERTIFICATO STORICO”
- d) Eventuale certificato di revisione in originale;

I certificati di cui ai punti sub a. e b. devono essere legalizzati ai sensi dell'art.39 convenzione Italo-Sammarinese del 31.03.1039.

STATI UNITI D'AMERICA

Veicoli nuovi mai immatricolati

- a) Certificazione d'Origine in ORIGINALE LEGALIZZATA ED APOSTILLATA (secondo la Convenzione dell'Aia del 5.10.64);

Veicoli già immatricolati

- a) “REGISTRATION BOOK” in originale ed una sua fotocopia;
- b) “CERTIFICATE OF TITLE” in originale ed una sua fotocopia;

- c) Scheda tecnica (rilasciata per telaio con indicazione delle direttive CEE relative alle emissioni gas, frenatura, sterzo cinture di sicurezza ecc ... rilasciata dall'autorità competente AUTENTICATA E LEGALIZZATA);
- d) Bolla doganale (ovvero Mod T2 o T3 Dogane);

I documenti di cui ai capoversi a) e b) devono essere APOSTILLATI E LEGALIZZATI.

PRINCIPATO DI MONACO

Veicoli nuovi mai immatricolati

- a) C.O.C in ORIGINALE e fotocopia;

Veicoli già immatricolati

- a) Carta di Circolazione in originale autenticata e legalizzata presso le Autorità competenti e fotocopia della stessa con traduzione giurata;
- b) scheda dei dati tecnici, e fotocopia della stessa, con riferimento al numero di telaio del veicolo (possono essere rilasciati dalla Casa Costruttrice o dal legale rappresentante della stessa in Italia). Sono esentati i connazionali rimpatriati o i cittadini stranieri che abbiano assunto la residenza anagrafica in Italia portando con sè il veicolo, di cui risultino già titolari nel Paese di origine in base alla carta di circolazione definitiva;
- c) dichiarazione delle normative CEE (può essere rilasciata solo dal legale rappresentante della casa costruttrice in Italia), e fotocopia della stessa;
- d) Il veicolo deve rispondere alle normative CEE in vigore in Italia, nell'anno della prima Immatricolazione;
- e) Autocertificazione ai sensi dell'art.46 D.P.R. 445 del 28.12.200;
- f.) Nel caso di Immatricolazione provvisoria del veicolo nel Principato di Monaco è necessario allegare la fotocopia della precedente Carta di Circolazione autenticata e legalizzata ovvero il Certificato d'Origine.